



Direzione Regionale del Veneto

Ufficio Fiscalità generale

Venezia, 30 SET 2008

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Registratura		
Anno: Titolo VIII Classe S Fascicolo		
N. 55375	06 OTT 2008	
UOR FISCO	CC	RPA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA
VIA VIII FEBBRAIO, 2
35122 PADOVA (PD)

Prot. n. 907-35340/2008

OGGETTO: *Interpello 907-561/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Codice Fiscale 80006480281 Partita IVA 00742430283
Istanza presentata il 02/09/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 72 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Università degli Studi di Padova ha presentato alcuni progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (RTD) che sono stati finanziati dall'U.E. secondo le regole stabilite nell'ambito dei programmi di ricerca comunitaria del VII Programma Quadro.

A differenza dei precedenti progetti relativi al VI Programma Quadro, le nuove previsioni del VII P.Q. stabiliscono che il finanziamento erogato dall'UE, per la realizzazione di attività RTD, avvenga nella misura massima del 75% dei costi eleggibili riferiti al singolo programma, rimanendo a carico dell'Ateneo la quota residua (25%) di tali costi.

Per dare esecuzione ai contratti di ricerca sopra citati, l'Università può avvalersi, in diversa misura, di beni e servizi forniti da soggetti terzi.

L'articolo 72, comma 3, punto 3 del D.P.R. 633/72 prevede il beneficio della non imponibilità IVA "...alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ... alle Comunità Europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa".

Si chiede, dunque, di sapere se il regime di non imponibilità di cui al richiamato art. 72, comma 3, punto 3, nella specie richiesto per le forniture di beni e servizi acquisiti nell'ambito di contratti di ricerca finanziati dall'UE (VII PQ), vada applicato nella misura del 75% ad ogni singola fornitura ovvero se lo stesso possa essere richiesto nella misura del 100%, sempre con riferimento a ciascuna fornitura, sino al raggiungimento dell'importo limite costituito dalla partecipazione finanziata dell'UE nella misura prevista del 75% dei costi complessivi di progetto ammissibili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Università ritiene che l'applicazione del regime di non imponibilità di cui all'art. 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. 633/72 possa essere richiesta in misura integrale per ciascuna fornitura di beni e servizi necessari per la realizzazione della ricerca effettuata da soggetto terzo, e ciò sino al raggiungimento dell'importo finanziato dalla U.E. (75% dei costi complessivi di progetto ammissibili).

Ed invero, con riguardo alle specifiche modalità operative di fatturazione, fatto salvo il principio che l'agevolazione di cui all'art. 72 può applicarsi nei limiti o in proporzione alla quota di partecipazione finanziaria della Comunità, si ritiene che, in assenza di ulteriori precisazioni, tale limite vada rispettato con riferimento all'importo complessivo del finanziamento erogato dalla C.E.

Ciò trova conferma nella previsione di cui all'allegato II, art. 16 della convenzione di sovvenzione VII programma quadro, ove, fissando i "limiti massimi di finanziamento"

in relazione ai soggetti beneficiari, si fa espresso riferimento ai "costi ammissibili totali".

La conseguenza, in termini di fatturazione, è che non sussiste alcuna preclusione alla possibilità di chiedere ai fornitori, con riguardo alle singole forniture di beni e servizi funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca di cui al VII PQ, in regime di non imponibilità IVA sul 100% dell'imponibile; e ciò sino al raggiungimento del limite di spesa corrispondente all'ammontare del finanziamento effettivamente erogato dalla Comunità (nella misura complessiva del 75% delle spese di progetto ammissibili). Diversamente, qualora si ritenesse di dover applicare sistematicamente il regime di non imponibilità per la sola quota parte del 75% con riguardo a ciascuna singola fornitura, "risulterebbe fortemente vanificata l'efficacia della norma in discorso rispetto alla ratio perseguita da rinvenire nell'esigenza che i fondi investiti dall'Unione Europea arrivino ai settori beneficiari senza essere decurtati dal prelievo IVA" (principio già ribadito dall'Amministrazione finanziaria con riferimento ai progetti di ricerca inquadrati nell'ambito del VI P.Q. Cfr. R.M. 0410412006 n. 50).

Naturalmente, l'Ateneo è in grado di adottare misure di tracciabilità delle spese sostenute, che consentano il monitoraggio della spesa di progetto così da evitare il superamento della quota pari al 75% del finanziamento concesso, così come previsto dal VII Programma Quadro UE.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A mente dell'articolo 72, comma 3, n. 3), del DPR 633/72, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui all'articolo 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate "alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa".

Il successivo comma 4 circoscrive il beneficio della non imponibilità alle operazioni di importo superiore a 258,23 euro, da assumere al netto dell'IVA (cfr. R.M. 05/02/1996, n. 29/E), fatta salva l'ipotesi di acquisti di prodotti soggetti ad accisa se gli stessi sono esenti da quest'ultima imposta.

La previsione di non imponibilità torna applicabile, oltre che nell'ambito del rapporto sinallagmatico che si instaura tra l'istituto di ricerca e la Comunità europea, anche agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dai soggetti che stipulano i contratti di ricerca con l'Unione Europea; tale regime non opera però ancora più "a monte, ossia anche per gli acquisti effettuati dagli operatori che, successivamente, vendono i prodotti all'istituto di ricerca (risoluzione 14/03/2005, n. 34/E).

Con particolare riferimento al regime di non imponibilità per gli acquisti effettuati dall'ente di ricerca, la risoluzione 04/04/2006, n. 50/E, ha inoltre precisato che non assume rilievo la circostanza che l'ente operi nell'ambito o al di fuori della propria sfera commerciale, in quanto, diversamente argomentando, "risulterebbe fortemente vanificata l'efficacia della norma in discorso rispetto alla ratio perseguita, da rinvenire nell'esigenza che i fondi investiti dall'Unione Europea arrivino ai settori beneficiari senza essere decurtati dal prelievo dell'IVA."

Ciò premesso, in merito allo specifico quesito posto dall'Università interpellante, la risoluzione 34/E/2005 ha chiarito che "l'agevolazione, potrà trovare applicazione rilasciando, al fornitore dei beni e servizi stessi, un'apposita dichiarazione in cui risultino gli estremi del contratto, la destinazione degli acquisti, e il corrispondente importo della fornitura che non deve essere assoggettato al tributo a norma del richiamato art. 72."

Questo chiarimento è stato fornito in relazione a dei contributi comunitari attribuiti al CNR che erano destinati in parte all'assunzione di ricercatori e in parte all'acquisto di materiali.

Nel prendere atto di tale indicazione, questa Direzione Regionale ritiene peraltro che non sia contrario alla previsione normativa, né crei ostacoli in sede di controllo, il

comportamento che intende tenere l'Università istante.

Se infatti l'Istituto universitario è a conoscenza del valore assoluto del finanziamento comunitario, e quindi dell'ammontare di acquisti complessivamente effettuabili in regime di non imponibilità IVA, appare irrilevante che l'applicazione del beneficio fiscale venga richiesta nella misura del 75% su ciascuna fornitura oppure in misura integrale sulle singole forniture fino a concorrenza del 75% dei costi di progetto.

In conclusione, sul (peraltro ovvio) presupposto che l'Ateneo sia in grado di giustificare documentalmente la richiesta di non imponibilità IVA ex art. 72, comma 2, n. 3, del DPR 633/72, ai propri fornitori, si condivide la soluzione interpretativa prospettata dall'interpellante.




IL DIRETTORE REGIONALE

Udebrando Pizzato